



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Commissione Straordinaria di Liquidazione Nominata con DPR del 16. 9.2022 PEC: osl@pec.comune.afragola.na.it

Deliberazione n. 106 del 26 marzo 2024

Oggetto: Retribuzioni di risultato al personale dipendente Titolare di Posizione Organizzativa. Esclusione totale.

L'anno 2024, il giorno ventisei del mese di marzo nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D. Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di:

Dott.ssa Leondina Baron - Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D. Leg.vo 267/2000;
 - che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
 - che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. leg.vo 267/2000 (di seguito denominato "Tuel"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 24.9.2022, si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data;
 - che ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 4 ottobre 2022 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti del Comune di Afragola;
 - che con deliberazione di questo O.S.L. n.6 del 29 novembre 2022 il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, con scadenza definitiva al 2 gennaio 2023;
 - che questo Organo di Liquidazione, con deliberazione n.12 del 23 febbraio 2023, ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL;
- RILEVATO** che con deliberazione della G.C. n.88 del 14 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Afragola ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione,

formalizzando l'impegno a....."reperire e mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima";

LETTO l'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, prevede espressamente:

- al comma 3 – *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e in base alle risorse che man mano verranno reperite, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione”. A tal fine”propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

- al comma 4 – *“L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Finanza Locale n.28/1997, che al paragrafo 5.3.2 afferma: *“La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

DATO ATTO che con deliberazione n.45 del 31 agosto 2023 sono stati determinati i criteri e le procedure necessari per l'attività di liquidazione semplificata della massa passiva, stabilendo di proporre ai creditori ammessi alla massa passiva, in sede transattiva, il pagamento di una percentuale del 40% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2021; del 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2020/2017 e del 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2016 e agli anni precedenti;

CHE con successiva deliberazione n. 61 del 16.11.2023 sono stati individuati ulteriori criteri per la transazione dei debiti stabilendo, tra l'altro, di trattare prioritariamente i crediti privilegiati per lavoro subordinato dei dipendenti comunali;

VISTE le istanze di insinuazione alla massa passiva della liquidazione presentate dai seguenti dipendenti comunali Titolari di Posizione Organizzativa (E.Q.): Angela Caputo, Sabrina Del Negro, tutti dipendenti del Settore finanziario, con le quali chiedono l'ammissione alla massa passiva delle retribuzioni di risultato spettanti per l'anno 2021, in applicazione dell'art.15 del CCNL del 21.5.2018 del Comparto Enti locali 2016/2018 e dell'art.17 del CCNL del 16.11.2022 del Comparto Enti locali 2019/2021;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.94 del 13.06.2019, ha approvato il Regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, stabilendo l'importo percentuale della retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ed all'art.12 che *“i risultati delle attività svolte dai dipendenti, a cui è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa sono valutati annualmente dal Dirigente che ha provveduto al conferimento dell'incarico, sulla base del sottoriportato sistema, secondo apposita scheda (allegato C) che sarà compilata sulla base di una relazione annuale sintetica predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce”;*

VISTA la determinazione n. 334 del 5.3.2024 del Settore Affari generali che, nel prendere atto dell'esito della valutazione del risultato dell'attività e degli obiettivi raggiunti dai Dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli anni 2016 e 2021, negli importi indicati per ciascuno nelle schede di valutazione predisposte dai Dirigenti dei Settori in cui sono incardinate le P.O., nonché della Relazione sulla Performance per l'anno 2016, approvata soltanto nell'anno 2022 con deliberazione di G.C. n. 3 del 18.1.2022, e della Relazione sulla performance per l'anno 2021, approvata con deliberazione di G.C. n.12 del 7.2.2023, integrata con successiva deliberazione n.34 del 04/05/2023, ha determinato il corrispondente valore economico della retribuzione di risultato spettante a ciascun dipendente comunale titolare di P.O. per gli anni 2016 e 2021;

DATO ATTO che nella predetta determinazione viene riportato anche il nominativo della ex dipendente del Settore finanziario dr.ssa Giuseppina Flagiello, Titolare di P.O. nell'anno 2021, che non ha presentato alcuna istanza di ammissione alla massa passiva;

CHE il Dirigente del Settore Finanziario per l'anno 2021 ha conseguito una valutazione in termini di performance pari al 41,55 che, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, non consente il riconoscimento dell'indennità di risultato e, di conseguenza, non consente il riconoscimento della produttività ai dipendenti del Settore Finanziario che hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva;

DATO ATTO che, con riguardo ai creditori istanti sono state acquisite le attestazioni previste dall'articolo 254, comma 4, del TUEL;

RITENUTO che in ragione delle valutazioni conseguite dal Dirigente del Settore Finanziario come sopra indicato, questo OSL non possa ammettere alla massa passiva i crediti vantati dai predetti dipendenti;

CHE, pertanto, si debba procedere alla esclusione totale del credito vantato senza necessità che la presente deliberazione sia fatta precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla legge 241/1990, non potendo, in questo caso, esservi modificazione dell'agire amministrativo in dipendenza della partecipazione degli interessati, trattandosi di atto a contenuto vincolato;

VISTI:

- il Titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con legge n.140 del 28 maggio 2004;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

Tanto premesso, dato atto e rilevato, all'unanimità,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente deliberato;
2. di prendere atto che sono pervenute le istanze di insinuazione alla massa passiva della liquidazione presentate dai dipendenti comunali Titolari di Posizione Organizzativa, dr.ssa Angela Caputo, dr.ssa Sabrina Del Negro, dipendenti del Settore finanziario, per i loro crediti relativi alle retribuzioni di risultato spettanti per l'anno 2021, in applicazione dei CCNL del Comparto Enti locali;
3. di non ammettere alla massa passiva del dissesto, per le motivazioni richiamate in premessa, il credito di € 1.500,00 vantato dai dipendenti richiamati al punto 2 del dispositivo della presente deliberazione;
4. di non ammettere alla massa passiva del dissesto il credito della ex dipendente dr.ssa Giuseppina Flagiello, sia perché il suo dirigente ha avuto una valutazione in termini di performance pari al

41,55, inferiore al minimo previsto, che non consente il riconoscimento della produttività ai dipendenti del Settore Finanziario, sia perché non ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva con la quantificazione del credito dovuto;

5. di disporre che copia della presente deliberazione, immediatamente eseguibile, sia notificata ai creditori in questione;

6. di riservarsi di includere i crediti non ammessi nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva della liquidazione del Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;

7. di trasmettere, il presente provvedimento al Sindaco e ai Dirigenti dei Settori competenti del Comune di Afragola per i provvedimenti di competenza;

8. dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica stessa o pubblicazione stessa

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D. Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D. Lgs n.97/2016.

Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

(dott.ssa Leoncina Baron)

Il Componente

(dott.ssa Gabriella Camera)

Il Componente

(dott.ssa Giovanna Scarpa)